



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Deliberazione Presidenziale n. 26 del 20/07/2022

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D160000600009 – CIG 9135631132. Revoca aggiudicazione disposta con Delibera di D.A. n. 50 del 27.05.2022 e nuova aggiudicazione.

DETERMINA N. 43


DEL 20/07/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera Presidenziale n. 46 del 10/09/2018, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 43 del 12/11/2018, con la quale l'ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP del pubblico affidamento denominato Invasi di accumulo ad uso irriguo – Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni corrente nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D160000600009 – CIG 9135631132;

PREMESSO:

- **che con Delibera Presidenziale n. 7 del 24.03.2022** il Consorzio Velia ha indetto la procedura in oggetto, in modalità aperta (art. 60 del D. lgs. 50/2016), con il metodo di selezione del massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ed applicazione dei termini di pubblicazione di cui all'art. 36 comma 9 e della procedura di inversione procedimentale di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 e 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- **che** la summenzionata delibera ha approvato anche il sottostante Bando di gara, poi pubblicato su GURI in data 30.03.2022 con termine per la presentazione delle offerte fissato al **giorno 20.04.2022**, vincolante per gli oo. ee. partecipanti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione;
- **che**, all'esito delle operazioni di gara, con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022**, pubblicata e comunicata in data 09.06.2022, la summenzionata procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per aver questa presentato un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,669%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.359.252,92** di cui € 1.262.770,00 per lavori (comprensivo di € 380.000 per costi della manodopera e € 25.000,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- **che** la summenzionata delibera ha anche approvato i presupposti verbali di gara e, in particolare, il verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 nell'ambito del quale – in applicazione del metodo dell'inversione procedimentale e considerato il numero delle offerte pervenute – il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte economiche validamente pervenute senza preventiva verifica della documentazione amministrativa, individuato la soglia di anomalia e, infine, eliminato le offerte eccedenti la summenzionata soglia in applicazione dei punti 9.6 e 11.3.6 del disciplinare di gara, ricognitive dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016;



- **che**, all'esito delle summenzionate operazioni, il seggio di gara ha individuato quale o.e. secondo classificato la Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 per lavori ribassato (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;

CONSIDERATO:

- **che** con nota prot. n. 1107/U del 10.06.2022 lo scrivente R.U.P. ha richiesto all'aggiudicataria **RVR COSTRUZIONI** di ottemperare agli oneri negoziali e capitolari prodromici alla sottoscrizione del contratto di appalto, fissandone la relativa sottoscrizione al giorno **30.06.2022**;
- **che**, atteso il mancato riscontro dell'aggiudicataria, il summenzionato invito è stato reiterato con nota prot. n. 1183 del 24.06.2022;
- **che**, stante la mancata sottoscrizione del contratto entro il summenzionato termine, con nota prot. n. 1251/U del 04.07.2022 lo scrivente ha nuovamente fissato al giorno **14.07.2022** la data di sottoscrizione del contratto di appalto sollecitando, nel contempo, l'ottemperanza agli oneri negoziali e capitolari prodromici alla relativa stipula tra cui la produzione delle polizze assicurative e a garanzia previste dall'art. 15 del C.S.A. (cauzione definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; polizze CAR/RCT ex art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016) e il pagamento delle imposte, tasse e spese relative alla sottoscrizione del contratto di appalto e degli oneri di pubblicazione degli atti di gara, liquidati in € 5.081,34;
- **che**, in riscontro, con nota port. n. 1303/I del 11.07.2022 la **RVR** ha richiesto a questa Stazione appaltante *"di emendare dal testo contrattuale ... l'art. 3 comma 3 in relazione ai tempi di pagamento; l'art. 3 comma 4 in relazione alla decorrenza e regime degli interessi; l'art. 3 comma 5 in relazione all'esenzione di responsabilità della stazione appaltante"* nonché *"in subordine, di eliminare la dichiarazione dell'appaltatore di cui al comm4 dell'art. 3 e l'accettazione in ultimo, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 dell'art. 3 del contratto di appalto"*;
- **che**, in pratica, **Paggiudicataria ha subordinato la sottoscrizione del contratto di appalto ad una illegittima modifica ex post del sinallagma negoziale e capitolare posto a base di gara;**
- **che**, in riscontro, con note prot. n. 1304/U dell'11.07.2022 e n. 1320/U del 13.07.2022 lo scrivente ha reiteratamente – evidenziato l'irricevibilità della pretesa avanzata dall'aggiudicataria sotto il duplice profilo: **a.** della violazione della *par condicio concorsorum* non potendosi introdurre nel rapporto con il solo aggiudicatario previsioni negoziali e/o capitolari **difformi** rispetto a quelle poste a base di gara al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016; **b.** in ogni caso, della piena conformità a diritto delle previsioni negoziali *a torto* contestate dall'aggiudicatario;
- **che**, nondimeno, entro il previsto termine dei 14.07.2022 l'aggiudicataria non solo non ha fatto pervenire il contratto di appalto sottoscritto digitalmente ma non ha, neanche, ottemperato a **NESSUNO** degli adempimenti prodromici alla relativa sottoscrizione così come individuati, da tempo, con nota prot. n. 1107/U del 10.06.2022;
- **che**, sulla base di tale presupposto, con nota prot. 1350 del 15.07.2022 il sottoscritto R.U.P.;
- **ha formalmente contestato** all'aggiudicataria la violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A. nonché dei numerosi inviti ad addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto e alla definizione dei presupposti adempimenti di cui alle note prott. nn. 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022;



- **ha diffidato** l'aggiudicataria a far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine del 19.07.2022, alle ore 12.00,
 - il contratto di appalto e i sottostanti documenti progettuali sottoscritti digitalmente;
 - le polizze prescritte dall'art. 15 del C.S.A. – e, in particolare, la polizza definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e la polizza CAR/RC ex art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - **in corso di validità e conformi alle superiori previsioni normative e capitolari**;
 - la ricevuta di versamento dell'importo di € 5.081,35 sul conto corrente di tesoreria del Consorzio Velia IT 48M 08154 76530 000000032844 a titolo di rimborso delle imposte, tasse e spese di pubblicazione connesse all'appalto sostenute da questa S.A..
- **ha attribuito** al summenzionato termine del 19.07.2022 (ore 12.00) **espressa natura perentoria**;
- **ha conferito**, per l'effetto, alla descritta nota prot. 1350 del 15.07.2022 esplicita natura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva precedentemente disposta con Delibera di D.A. n. 50 del 27.05.2022;

EVIDENZIATO:

- **che**, in riscontro, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1360/I del 19.07.2022 l'aggiudicataria ha ribadito che *"la RVR non voglia e non possa sopportare importanti spese, per l'accensione della garanzia definitiva e per la refusione dei costi di pubblicazione"*, *senza aver ricevuto assenso da parte di codesta Amministrazione alla stipula del contratto per il giorno 19 Luglio pv. con enucleazione: a) Dell'attualmente contemplata sottoscrizione specifica da parte della RVR, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, dell'art. 3 del contratto; b) Della dichiarazione che la RVR dovrebbe prestare, contenuta in detto articolo 3, relativa alla mancanza di iniquità per il creditore delle disposizioni relative alla procrastinarsi della decorrenza degli interessi"*;
- **che**, di fatto, l'aggiudicataria ha **nuovamente subordinato la sottoscrizione del contratto di appalto e l'ottemperanza ai presupposti adempimenti ad una inammissibile modifica postuma del sinallagma negoziale e capitolare posto a base di gara**;
- **che**, ad oggi, la nota prot. 1350 del 15.07.2022 risulta **completamente inottemperata**, nonostante il completo decorso del menzionato termine perentorio del 19.07.2022 (ore 12.00);
- **che** appare evidente la volontà dell'aggiudicataria di non voler dare corso al contratto di appalto o, comunque, di volerne subordinare la sottoscrizione ad una inammissibile modifica postuma del sinallagma negoziale e capitolare posto a base di gara;
- **che**, in tal senso, si osserva:
 - **che** le previsioni negoziali e capitolari – strumentalmente – contestate dall'aggiudicataria non sono affatto volte cagionare la rinuncia agli interessi da parte dell'appaltatore ma, semplicemente, **a differirne la decorrenza** in ragione della materiale percezione da parte della Stazione Appaltante della corrispondente provvista finanziaria;
 - **che**, in proposito, è principio pacifico in giurisprudenza (peraltro in un contenzioso che ha visto coinvolto proprio questa Stazione Appaltante) che *"nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono*

CONSORZIO D.I.B.
P.R. 1/1
C.F. 1/1

dovuti nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell'appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all'obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito (Sez. 1, 29 ottobre 2014, n. 22996; v. anche Sez. 1, 13 febbraio 2009, n. 3648) (Cass. Civ. Sez I n. 2509 del 01.02.2018);

- che la bozza di contratto di appalto recante le previsioni – strumentalmente – contestate è stata resa disponibile a tutti gli oo.aa. partecipanti alla procedura in oggetto fin dalla pubblicazione del bando di gara e non è stata oggetto di contestazioni e/o di impugnativa giurisdizionale;
- che, addirittura, dette previsioni non solo sono state espressamente indicate nel disciplinare di gara (punto 10.4.2), ma sono state pure oggetto di espressa accettazione da parte dell'aggiudicatario nell'ambito delle dichiarazioni allegate alla relativa offerta economica;
- che, peraltro, l'eventuale nullità di una clausola di negoziale comunque non giustifica e/o autorizza l'aggiudicatario a rifiutare *a monte* la sottoscrizione del contratto di appalto e/o a pretendere la modifica nella fase antecedente la relativa sottoscrizione, potendo essere, tutt'al più, fatta valere *a valle* della relativa applicazione;
- che quanto precede è tanto più valido ove si consideri che, nella specie, ci si trova di fronte non solo ad una clausola negozialmente valida (avendo ad oggetto il *dies a quo* della decorrenza degli interessi e non la relativa rinuncia), ma pure conosciuta dall'aggiudicatario (in quanto presente nel disciplinare e nel contratto di appalto) ed oggetto di espressa dichiarazione di accettazione da parte di quest'ultima;
- che, alla luce delle considerazioni che precedono, **la mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di quanto prescritto dal sottoscritto RUP con la menzionata diffida prot. 1350/U del 15.07.2022 - e, prima ancora, con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 221183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 – costituisce grave ed insanabile violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A. e ha cagionato e cagiona un enorme ritardo nei termini di esecuzione dell'affidamento imposti dalla superiore fonte di finanziamento;**

RAPPRESENTATO:

- che le circostanze di fatto e diritto enucleate nei punti che precedono impongono di definire il procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva della procedura di pubblica evidenza in oggetto già ritualmente attivata con la menzionata nota prot. 1350 del 15.07.2022;
- che, in particolare, deve essere proposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022** in favore della Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., concretizzatasi mediante la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e nella mancata produzione della documentazione negoziale e capitolare entro i termini – reiteratamente – indicati dal sottoscritto R.U.P. con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 e, da ultimo, con diffida di cui alla nota prot. 1350/U del 15.07.2022.

TANTO PREMesso E CONSIDERATO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

- a. di revocare l'aggiudicazione definitiva disposta con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022** in favore della Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per violazione

CONSORZIO D.I.B.
P.R. 1/1
C.F. 1/1

ABNIFICAZIONE
PREGIANTO CLIENTO (SA)
COM

dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., concretizzatasi mediante la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e nella mancata produzione della documentazione negoziale e capitolare entro i termini reiteratamente indicati dal sottoscritto R.U.P. con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 e, da ultimo, con diffida di cui alla nota prot. 1350/U del 15.07.2022;

- b. **di riattivare** le operazioni di individuazione dell'offerta migliore sulla scorta delle superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal proposto provvedimento di revoca;
- c. **di procedere**, pertanto, allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022 e, quindi, di individuare quale prima offerta non anomala quella formulata dalla Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. **03438970612** – **PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it**) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- d. **di disporre**, con separata seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. **03438970612**) e, in caso di esito favorevole anche in seguito ad eventuale soccorso istruttorio al ricorrere dei presupposti, di attivare nei confronti di quest'ultimo le procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;
- e. **di disporre**, in caso di esito negativo del procedimento *sub d*, l'ulteriore scorrimento della graduatoria redatta nel verbale n. 2 del 21.04.2022 fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;
- f. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicatario all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'iscrizione sul relativo casellario;
- g. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicatario alla **Groupama Assicurazioni** quale soggetto garante a prima richiesta per l'importo di € **18.920,00** ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (cd. garanzia provvisoria) in forza della polizza **N00315/112570103** del 15.04.2022.

CON
SIFONIFICA
PREGIANTO CLIENTO (SA)
COM

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente

VISTA la proposta motivata del Responsabile del Procedimento che precede e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

RITENUTO, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;



RILEVATO che sussistono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile in considerazione del rischio di perdita del finanziamento in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione e rendicontazione dell'intervento imposti dalla fonte di finanziamento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;


VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile in particolare l'art. 17 – comma 2, lettera k);

DELIBERA

- a. **di revocare** l'aggiudicazione definitiva disposta con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022** in favore della Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., concretizzatasi mediante la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e nella mancata produzione della documentazione negoziale e capitolare entro i termini reiteratamente indicati dal sottoscritto R.U.P. con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 e, da ultimo, con diffida di cui alla nota prot. 1350/U del 15.07.2022.
- b. **di riattivare** le operazioni di individuazione dell'offerta migliore sulla scorta delle superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal presente provvedimento di revoca;
- c. **di procedere**, pertanto, allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022 e, quindi, di individuare quale prima offerta non anomala quella formulata dalla Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzionisrl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- d. **di disporre**, con separata seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612) e, in caso di esito favorevole anche in seguito ad eventuale soccorso istruttorio al ricorrere dei presupposti, di attivare nei confronti di quest'ultimo le procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;
- e. **di disporre**, in caso di esito negativo del procedimento *sub d*, l'ulteriore scorrimento della graduatoria redatta nel verbale n. 2 del 21.04.2022 fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;





di comunicare l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicatario all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'iscrizione sul relativo casellario;

- g. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicatario alla *Groupama Assicurazioni* quale soggetto garante a prima richiesta per l'importo di € 18.920,00 ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (cd. garanzia provvisoria) in forza della polizza N00315/112570103 del 15.04.2022;
- h. di dare incarico al R.U.P. a provvedere alla comunicazione individuale del presente provvedimento ai soggetti interessati nonché alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
- i. di dare incarico al R.U.P. a costituire nuovamente il Seggio di gara onde procedere agli adempimenti enucleati nelle lettere che precedono;
- j. di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi alla competente autorità giurisdizionale (T.A.R. Campania – Salerno) entro i termini perentori previsti dal D. Lgs. 104/2010;
- k. di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE
Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Valentino Ambrosio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **20 LUG 2022** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo
M. Nicodemo



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



DETERMINA N. 43	DEL 20/07/2022
-----------------	----------------

OGGETTO:	PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo – Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato dall’invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D160000600009 – CIG 9135631132. Proposta di revoca aggiudicazione disposta con Delibera di D.A. n. 50 del 27.05.2022 e nuova aggiudicazione.
----------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera Presidenziale n. 46 del 10/09/2018, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 43 del 12/11/2018, con la quale l’ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP del pubblico affidamento denominato “Invasi di accumulo ad uso irriguo – Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato dall’invaso San Giovanni corrente nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D160000600009 – CIG 9135631132”;

PREMESSO:

- **che con Delibera Presidenziale n. 7 del 24.03.2022** il Consorzio Velia ha indetto la procedura in oggetto, in modalità aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016), con il metodo di selezione del massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ed applicazione dei termini di pubblicazione di cui all’art. 36 comma 9 e della procedura di inversione procedimentale di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 e 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- **che** la summenzionata delibera ha approvato anche il sottostante Bando di gara, poi pubblicato su GURI in data 30.03.2022 con termine per la presentazione delle offerte fissato al **giorno 20.04.2022**, vincolante per gli oo. ee. partecipanti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione;
- **che**, all’esito delle operazioni di gara, con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022**, pubblicata e comunicata in data 09.06.2022, la summenzionata procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per aver questa presentato un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,669%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.359.252,92** di cui € 1.262.770,00 per lavori (comprensivo di € 380.000 per costi della manodopera e € 25.000,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- **che** la summenzionata delibera ha anche approvato i presupposti verbali di gara e, in particolare, il verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 nell’ambito del quale – in applicazione del metodo dell’inversione procedimentale e considerato il numero delle offerte pervenute – il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle offerte economiche validamente pervenute senza preventiva verifica della documentazione amministrativa, individuato la soglia di anomalia e, infine, eliminato le offerte eccedenti la summenzionata soglia in applicazione dei punti 9.6 e 11.3.6 del disciplinare di gara, ricognitive dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016;
- **che**, all’esito delle summenzionate operazioni, il seggio di gara ha individuato quale o.e. secondo classificato la Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzionisrl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi €



1.360.833,60 di cui € 1.264.350,68 per lavori ribassato (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;

CONSIDERATO:

- **che** con nota prot. n. 1107/U del 10.06.2022 lo scrivente R.U.P. ha richiesto all'aggiudicataria **RVR COSTRUZIONI** di ottemperare agli oneri negoziali e capitolari prodromici alla sottoscrizione del contratto di appalto, fissandone la relativa sottoscrizione al giorno **30.06.2022**;
- **che**, atteso il mancato riscontro dell'aggiudicataria, il summenzionato invito è stato reiterato con nota prot. n. 1183 del 24.06.2022;
- **che**, stante la mancata sottoscrizione del contratto entro il summenzionato termine, con nota prot. n. 1251/U del 04.07.2022 lo scrivente ha nuovamente fissato al giorno **14.07.2022** la data di sottoscrizione del contratto di appalto sollecitando, nel contempo, l'ottemperanza agli oneri negoziali e capitolari prodromici alla relativa stipula tra cui la produzione delle polizze assicurative e a garanzia previste dall'art. 15 del C.S.A. (cauzione definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; polizze CAR/RCT ex art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016) e il pagamento delle imposte, tasse e spese relative alla sottoscrizione del contratto di appalto e degli oneri di pubblicazione degli atti di gara, liquidati in € 5.081,34;
- **che**, in riscontro, con nota port. n. 1303/I del 11.07.2022 la **RVR** ha richiesto a questa Stazione appaltante *"di emendare dal testo contrattuale ... l'art. 3 comma 3 in relazione ai tempi di pagamento; l'art. 3 comma 4 in relazione alla decorrenza e regime degli interessi; l'art. 3 comma 5 in relazione all'esenzione di responsabilità della stazione appaltante"* nonché *"in subordine, di eliminare la dichiarazione dell'appaltatore di cui al comm4 dell'art. 3 e l'accettazione in ultimo, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 dell'art. 3 del contratto di appalto"*;
- **che**, in pratica, **l'aggiudicataria ha subordinato la sottoscrizione del contratto di appalto ad una illegittima modifica ex post del sinallagma negoziale e capitolare posto a base di gara;**
- **che**, in riscontro, con note prot. n. 1304/U dell'11.07.2022 e n. 1320/U del 13.07.2022 lo scrivente ha reiteratamente – evidenziato l'irricevibilità della pretesa avanzata dall'aggiudicataria sotto il duplice profilo: **a.** della violazione della *par condicio concorsorum* non potendosi introdurre nel rapporto con il solo aggiudicatario previsioni negoziali e/o capitolari **difforni** rispetto a quelle poste a base di gara al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016; **b.** in ogni caso, della piena conformità a diritto delle previsioni negoziali *a torto* contestate dall'aggiudicatario;
- **che**, nondimeno, entro il previsto termine dei 14.07.2022 l'aggiudicataria non solo non ha fatto pervenire il contratto di appalto sottoscritto digitalmente ma non ha, neanche, ottemperato a **NESSUNO** degli adempimenti prodromici alla relativa sottoscrizione così come individuati, da tempo, con nota prot. n. 1107/U del 10.06.2022;
- **che**, sulla base di tale presupposto, con nota prot. 1350 del 15.07.2022 il sottoscritto R.U.P.;
 - **ha formalmente contestato** all'aggiudicataria la violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A. nonché dei numerosi inviti ad addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto e alla definizione dei presupposti adempimenti di cui alle note prott. nn. 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022;
 - **ha diffidato** l'aggiudicataria a far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine del 19.07.2022, alle ore 12.00,
 - il contratto di appalto e i sottostanti documenti progettuali sottoscritti digitalmente;
 - le polizze prescritte dall'art. 15 del C.S.A. – e, in particolare, la polizza definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e la polizza CAR/RC ex art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - **in corso di validità e conformi alle superiori previsioni normative e capitolari;**

- la ricevuta di versamento dell'importo di € 5.081,35 sul conto corrente di tesoreria del Consorzio Velia IT 48M 08154 76530 000000032844 a titolo di rimborso delle imposte, tasse e spese di pubblicazione connesse all'appalto sostenute da questa S.A..
- o **ha attribuito** al summenzionato termine del 19.07.2022 (ore 12.00) **espressa natura perentoria**;
- o **ha conferito**, per l'effetto, alla descritta nota prot. 1350 del 15.07.2022 esplicita natura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva precedentemente disposta con Delibera di D.A. n. 50 del 27.05.2022;

EVIDENZIATO:

- **che**, in riscontro, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1360/I del 19.07.2022 l'aggiudicataria ha ribadito che *"la RVR non voglia e non possa sopportare importanti spese, per l'accensione della garanzia definitiva e per la refusione dei costi di pubblicazione"*, *senza aver ricevuto assenso da parte di codesta Amministrazione alla stipula del contratto per il giorno 19 Luglio pv. con enucleazione: a) Dell attualmente contemplata sottoscrizione specifica da parte della RVR, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, dell'art. 3 del contratto; b) Della dichiarazione che la RVR dovrebbe prestare, contenuta in detto articolo 3, relativa alla mancanza di iniquità per il creditore delle disposizioni relative alla procrastinarsi della decorrenza degli interessi"*;
- **che**, di fatto, l'aggiudicataria ha **nuovamente subordinato la sottoscrizione del contratto di appalto e l'ottemperanza ai presupposti adempimenti ad una inammissibile modifica postuma del sinallagma negoziale e capitolare posto a base di gara**;
- **che**, ad oggi, la nota prot. 1350 del 15.07.2022 risulta **completamente inottemperata**, nonostante il completo decorso del menzionato termine perentorio del 19.07.2022, (ore 12.00);
- **che** appare evidente la volontà dell'aggiudicataria di non voler dare corso al contratto di appalto o, comunque, di volerne subordinare la sottoscrizione ad una inammissibile modifica postuma del sinallagma negoziale e capitolare posto a base di gara;
- **che**, in tal senso, si osserva:
 - o **che** le previsioni negoziali e capitolari – strumentalmente – contestate dall'aggiudicataria non sono affatto volte cagionare la rinuncia agli interessi da parte dell'appaltatore ma, semplicemente, **a differirne la decorrenza** in ragione della materiale percezione da parte della Stazione Appaltante della corrispondente provvista finanziaria;
 - o **che**, in proposito, è principio pacifico in giurisprudenza (peraltro in un contenzioso che ha visto coinvolto proprio questa Stazione Appaltante) che *"nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell'appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all'obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito (Sez. I, 29 ottobre 2014, n. 22996; v. anche Sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3648)"* (Cass. Civ. Sez I n. 2509 del 01.02.2018);
 - o **che** la bozza di contratto di appalto recante le previsioni – strumentalmente – contestate è stata resa disponibile a tutti gli oo. ee. partecipanti alla procedura in oggetto fin dalla pubblicazione del bando di gara e non è stata oggetto di contestazioni e/o di impugnativa giurisdizionale;



- che, addirittura, dette previsioni non solo sono state espressamente indicate nel disciplinare di gara (punto 10.4.2), ma sono state pure oggetto di espressa accettazione da parte dell'aggiudicatario nell'ambito delle dichiarazioni allegate alla relativa offerta economica;
- che, peraltro, l'eventuale nullità di una clausola di negoziale comunque non giustifica e/o autorizza l'aggiudicatario a rifiutare *a monte* la sottoscrizione del contratto di appalto e/o a pretendere la modifica nella fase antecedente la relativa sottoscrizione, potendo essere, tutt'al più, fatta valere *a valle* della relativa applicazione;
- che quanto precede è tanto più valido ove si consideri che, nella specie, ci si trova di fronte non solo ad una clausola negozialmente valida (avendo ad oggetto il *dies a quo* della decorrenza degli interessi e non la relativa rinuncia), ma pure conosciuta dall'aggiudicatario (in quanto presente nel disciplinare e nel contratto di appalto) ed oggetto di espressa dichiarazione di accettazione da parte di quest'ultima;
- che, alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di quanto prescritto dal sottoscritto RUP con la menzionata diffida prot. 1350/U del 15.07.2022 - e, prima ancora, con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 221183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 – costituisce grave ed insanabile violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A. e ha cagionato e cagiona un enorme ritardo nei termini di esecuzione dell'affidamento imposti dalla superiore fonte di finanziamento;

RAPPRESENTATO:

- che le circostanze di fatto e diritto enucleate nei punti che precedono impongono di definire il procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva della procedura di pubblica evidenza in oggetto già ritualmente attivata con la menzionata nota prot. 1350 del 15.07.2022;
- che, in particolare, deve essere proposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022 in favore della Società R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop. (c.f. 03574480657 – PEC rvrecostruzioni@pec.it) per violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., concretizzatasi mediante la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e nella mancata produzione della documentazione negoziale e capitolare entro i termini – reiteratamente – indicati dal sottoscritto R.U.P. con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 e, da ultimo, con diffida di cui alla nota prot. 1350/U del 15.07.2022.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

- a. di revocare l'aggiudicazione definitiva disposta con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022 in favore della Società R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop. (c.f. 03574480657 – PEC rvrecostruzioni@pec.it) per violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., concretizzatasi mediante la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e nella mancata produzione della documentazione negoziale e capitolare entro i termini reiteratamente indicati dal sottoscritto R.U.P. con note prott. nn. 1107/U del 10.06.2022, 1183/U del 24.06.2022, 1251/U del 04.07.2022, 1288/U del 07.07.2022, 1304/U del 11.07.2022, 1320/U del 13.07.2022 e, da ultimo, con diffida di cui alla nota prot. 1350/U del 15.07.2022;
- b. di riattivare le operazioni di individuazione dell'offerta migliore sulla scorta delle superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal proposto provvedimento di revoca;

- c. **di procedere**, pertanto, allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022 e, quindi, di individuare quale prima offerta non anomala quella formulata dalla Società **Scalzone Costruzioni S.r.l. (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it)** con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- d. **di disporre**, con separata seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l. (c.f. 03438970612)** e, in caso di esito favorevole anche in seguito ad eventuale soccorso istruttorio al ricorrere dei presupposti, di attivare nei confronti di quest'ultimo le procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;
- e. **di disporre**, in caso di esito negativo del procedimento *sub* d, l'ulteriore scorrimento della graduatoria redatta nel verbale n. 2 del 21.04.2022 fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;
- f. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicatario all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'iscrizione sul relativo casellario;
- g. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicatario alla **Groupama Assicurazioni** quale soggetto garante a prima richiesta per l'importo di € **18.920,00** ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (cd. garanzia provvisoria) in forza della polizza **N00315/112570103** del 15.04.2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello NICODEMO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Luogo e data Prignano Cilento (SA), lì 20/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marcello Nicodemo

